

L'articolo 5 della direttiva 2001/29 e, in particolare, il paragrafo 3, lettera o), del medesimo, dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, per effetto della quale non è soggetta all'obbligo di ottenere l'autorizzazione dell'autore a titolo del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico una radiodiffusione a mezzo di un'antenna collettiva, qualora a tale impianto non siano collegati più di 500 utenti, e che tale normativa deve pertanto trovare applicazione conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

<sup>(1)</sup> GU C 222 del 20.6.2016.

---

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino — Italia) — Bimotor SpA/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale II di Torino**

(Causa C-211/16) <sup>(1)</sup>

**(«Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto — Principio della neutralità fiscale — Normativa nazionale che prevede un limite massimo fisso dell'importo del rimborso o della compensazione del credito o dell'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto»)**

(2017/C 151/17)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Commissione Tributaria Provinciale di Torino

**Parti**

Ricorrente: Bimotor SpA

Convenuta: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale II di Torino

**Dispositivo**

L'articolo 183, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita la compensazione di taluni debiti tributari con crediti d'imposta sul valore aggiunto a un importo massimo determinato, per ogni periodo d'imposta, a condizione che l'ordinamento giuridico nazionale preveda comunque la possibilità per il soggetto passivo di recuperare tutto il credito d'imposta sul valore aggiunto entro un termine ragionevole.

<sup>(1)</sup> GU C 251 dell'11.7.2016.

---

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — FlibTravel International SA, Leonard Travel International SA/AAL Renting SA e a.**

(Causa C-253/16) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Articolo 96 TFUE — Applicabilità — Normativa nazionale che vieta ai servizi di taxi di mettere a disposizione posti singoli — Normativa nazionale che vieta ai servizi di taxi di predeterminare la loro destinazione — Normativa nazionale che vieta ai servizi di taxi di procurarsi clienti)**

(2017/C 151/18)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Cour d'appel de Bruxelles